

ATTO TELEMATICO DEPOSITATO IL 19 APR 2021

REP. 546/21



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

RG n. 4/2020



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia ,
letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da ANTIMO DI GIUSEPPE , nato il 3.9.1967 a Vimercate (MB), CF: DGSNTM67P03M052P;
ritenuta preliminarmente sussistente la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;
rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;
rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonchè la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;
considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;
che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
preso atto che il sig. ANTIMO DI GIUSEPPE e la consorte- signora Rabboni Filomena Adele - hanno sciolto il fondo patrimoniale nel quale era stato trasferito l'immobile in proprietà, come certificato dal notaio dott.ssa Ecuba, con attestazione riportante la data del 7.4.2021;
che, dunque, la quota di immobile di proprietà dell'istante è a disposizione della procedura di liquidazione;



rilevato, altresì, che l'istante è proprietario di ciclomotore e possiede un conto corrente cointestato con la moglie;

ritenuto che anche tali beni, con le limitazioni di cui all'art. 545 co. 8 c.p.c. , debbano essere appresi alla procedura liquidatoria;

viste le spese mensili indicate dal sig. ANTIMO DI GIUSEPPE per un importo complessivo di euro 2.785,00;

considerato che nella procedura di liquidazione del patrimonio è onere del giudice valutare quanto sia necessario al sostentamento del debitore e, quindi, quale sia la somma che il debitore deve mettere a disposizione della procedura, non essendo quest'ultima rimessa alla discrezionalità dell'istante;

ritenuto che ad oggi la spesa indicata per canone di locazione (euro 800,00) non sia spesa attuale e sia ipotetica nel *quantum*;

che, pertanto, sarà onere del Liquidatore fare istanza di revisione dell'importo mensile assegnato alla procedura allorquando l'istante avrà sottoscritto contratto di locazione per un importo congruo alle capacità di spesa del medesimo;

rilevato che anche altri costi indicati devono essere imputati in parti uguali ai coniugi (bollette per utenze e spese alimentari);

rilevato che non rientra nella spese imputabili all'istante il finanziamento auto di proprietà del coniuge;

che, dunque, una lettura cumulativa dei requisiti di cui 14 ter co. 6 lett. a) e b), consente di ritenere congruo pignorare a favore della procedura 1/5 dello stipendio percepito mensilmente dall'istante;

rimessa al Liquidatore ogni valutazione in merito alla congruità delle spese in prededuzione indicate per professionisti (in particolare, con riferimento al compenso dell'OCC sarà necessario valutare se vi sia un preventivo sottoscritto dall'istante e quali siano le attività analiticamente indicate dall'OCC per le quali ha chiesto un compenso di euro 12.000,00; in caso di mancato preventivo scritto il compenso sarà liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 17 del DM 202/2017; in caso di indicazione di attività anche successiva all'apertura della liquidazione il compenso andrà ridotto in relazione alla sola attività effettivamente svolta dall'OCC);



rilevato sin d'ora che solo al termine della liquidazione verrà effettuata ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la esdebitazione (tenuto conto che la situazione debitoria dell'istante deriva da significativi debiti di firma);

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di ANTIMO DI GIUSEPPE , nato il 3.9.1967 a Vimercate (MB), CF: DGSNTM67P03M052P

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott.,CANDOLI STEFANO, con studio in Rimini, via A.L. Valentini 11

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del Liquidatore;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

FISSA

Nei 4/5 dello stipendio mensile percepito dall'istante la somma necessaria al debitore per il sostentamento proprio e della propria famiglia;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.



Rimini, 16.4.2021

Il Giudice delegato
Dott.ssa Rossi Silvia

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9e1a8aad40b346a81378e667f1f5674a
Firmato Da: UGOLINI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38cc5abc9f9b37085398f6738c6cfd6d

